

Il reddito da sublocazione non entra nel forfettario

Le risposte ai quesiti



Dal 4 gennaio stop alla mediazione e costituzione in giudizio entro 30 giorni

Proseguiamo la pubblicazione delle risposte degli esperti del Sole 24 Ore ai quesiti inviati al Forum speciale di Telefisco 2024 (le precedenti puntate sono state pubblicate martedì 13 scorso e la settimana scorsa).

Le risposte sono consultabili anche online all'indirizzo: www.espertorisponde.ilssole24ore.com/speciale

Contenzioso

16

Abrogata la mediazione dal 4 gennaio 2024

Da quale data è da considerarsi abrogato l'articolo 17-bis del Dlgs 546/1992, come modificato dal Dlgs 220/2023?

Per effetto dell'articolo 4, comma 1, Dlgs 220/2023, l'abrogazione dell'articolo 17 bis Dlgs 546/92 è in vigore dal 4 gennaio 2024 (ossia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio).

Pertanto, come confermato anche dal Mef con nota del 22 gennaio, per i ricorsi notificati fino a tutto il 3 gennaio, di valore inferiore a 50.000 euro (ai sensi dell'articolo 12, comma 2, Dlgs 546/92), si applica ancora l'istituto del reclamo/mediazione previsto dall'abrogato articolo 17 bis; invece, per i ricorsi notificati a decorrere dal 4 gennaio, l'istituto della mediazione non è più in vigore e, pertanto, occorrerà costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notifica (ai sensi dell'articolo 22, comma 1, Dlgs 546/92), senza più attendere il decorso dei 90 giorni.

Marco Ligrani

Autonomi e partite Iva

17

Sublocazioni tra redditi diversi del Quadro RL

Un contribuente in regime forfettario prende in affitto uno

studio e lo sub loca ad altri professionisti.

Come vanno considerati i redditi da sub locazione? Sono tassati come normali redditi in regime forfettario o vanno assoggettati ad Irpef?

Il rimborso spese tra professionisti non costituisce reddito da lavoro autonomo e sono quindi esclusi dal computo del reddito forfettario.

La stessa agenzia delle Entrate, tuttavia, nella circolare 38/E/2010, ha avuto modo di precisare che, ai fini reddituali, le somme incassate per il riaddebito dei costi ad altri professionisti per l'uso comune degli uffici, non costituisce reddito di lavoro autonomo e, quindi, non rileva quale componente positivo di reddito.

Tale precisazione fornita dall'Agenzia dovrebbe essere risolutiva nell'ambito del regime forfettario: non rilevando quali componenti positivi di reddito e non costituendo reddito da lavoro autonomo, trattandosi, piuttosto, di minori costi, i meri rimborsi spese tra professionisti potranno essere esclusi dal computo del reddito forfettario.

Dunque, i redditi da sublocazione non costituiscono ricavi di cui all'articolo 85, Dpr 917/1986 e dovranno essere indicati nel Quadro RL (redditi diversi).

Giorgio Emanuele Degani